

ALLEGATO ALLA DELIBERA N.....DEL

SECONDO BANDO

LINEA DI INTERVENTO 3.1.A.1

RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Infrastrutture e territorio

Servizio edilizia scolastica e universitaria

Via Carducci, 6 - Trieste

Telefono: 040 3774639/4931

E-mail: edilscuola@regione.fvg.it

Posta certificata: territorio@certregione.fvg.it



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Sommario

CAPO I – FINALITÀ E RISORSE	4
Art. 1 – Oggetto e finalità	4
Art. 2 – Definizioni	5
Art. 3 – Dotazione finanziaria	6
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	7
Art. 4 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità del proponente	7
CAPO III – INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	7
Art. 5 – Progetti ammissibili	7
Art. 6 – Spese ammissibili	8
Art. 7 – Progetti generatori di entrate	9
Art. 8 – Condizioni generali di ammissibilità della spesa	9
Art. 9 – Spese non ammissibili	10
Art. 10 – Limiti di spesa	10
Art. 11 – Durata e termini di realizzazione del progetto	10
Art. 12 – Intensità del contributo	10
Art. 13 – Cofinanziamento	10
CAPO IV – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	11
Art. 14 – Composizione della domanda	11
Art. 15 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda	11
CAPO V – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE	12
Art. 16 – Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	12
Art. 17 – Criteri di ammissibilità delle operazioni	12
Art. 18 – Criteri di ammissibilità generale	12
Art. 19 – Criteri di ammissibilità specifici	12
Art. 20 – Istruttoria di ammissibilità	13
Art. 21 – Cause di inammissibilità della domanda	13
Art. 22 – Criteri di selezione/valutazione	13
Art. 23 – Formazione della graduatoria	15
Art. 24 – Concessione del finanziamento	16
CAPO VI – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E VARIAZIONE IN CORSO DI REALIZZAZIONE	16
Art. 25 – Realizzazione dei progetti e variazioni in corso di realizzazione	16
Art. 26 – Proroga alla conclusione del progetto	17
CAPO VII – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE	18

Art. 27 – Modalità di erogazione del contributo	18
Art. 28 – Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	18
Art. 29 – Istruttoria per l’erogazione del contributo	19
CAPO VIII – OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO	19
Art. 30 – Obblighi del beneficiario	19
Art. 31 – Indicatori di realizzazione e di risultato	21
CAPO IX – CONTROLLI E REVOCHE	22
Art. 32 – Controlli e ispezioni	22
Art. 33 – Revoche e rideterminazioni del contributo	22
CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI	23
Art. 34 – Informativa e tutela ai sensi del d. lgs. 196/2003	23
Art. 35 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	24
Art. 36 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi	24
CAPO XI	24
Art. 37 – Riferimenti normativi	24

Allegati al Bando

- Modello di domanda

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A CORREDO DELLA DOMANDA

- **Allegato A.** Scheda tecnica di progetto (con documento/i d’identità e planimetria)
- **Allegato B.** Dichiarazione attestante la generazione di entrate nette
- **Allegato B 1** Modello per il calcolo delle entrate
- **Allegato C.** Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e assunzione degli obblighi del beneficiario
- **Allegato D.** Relazione attestante la sussistenza della capacità amministrativa e operativa del beneficiario in relazione al progetto da realizzare (con CV)
- **Allegato D Bis.** Dichiarazione del responsabile dell’ufficio finanziario in merito alla capacità finanziaria del beneficiario e alla copertura finanziaria del progetto

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE A CORREDO DELLA DOMANDA

- **Allegato E.** Scheda tecnica di progetto aggiuntivo (con documento/i d’identità e planimetria)

ALTRA DOCUMENTAZIONE

- **Allegato F.** Elenco documentazione probante a supporto della dichiarazione del legale rappresentante in relazione al criterio specifico di ammissibilità di cui all’art. 19, comma 1, lett. b) del bando
- **Allegato G.** Check list degli adempimenti specifici in merito all’affidamento di contratti pubblici nei settori ordinari ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i

CAPO I – FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con Decisione CE (2015) 4814 del 14/07/2015 e modificato con Decisione CE (2017) 6147 del 14 settembre 2017 per la realizzazione di progetti di investimento nell'ambito dell'intero territorio regionale finalizzati a ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici pubblici.

2. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto alla articolazione del POR FESR 2014 - 2020.

A.1: Asse POR	3 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
A.2: Azione POR	3.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) (Rif. Azione 4.1.1. AdP)
A.3: Attività POR	3.1.a - Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici
A.4: Linea di intervento POR	3.1.a.1 - Edifici scolastici
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	03 - Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 1303/2013)	04 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
A.7: Priorità di investimento	4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	013 – Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01. Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Allegato 1 al regolamento UE 215/2014)	01. Investimento territoriale integrato urbano 07. Non pertinente

3. Il presente bando è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del Regolamento regionale di attuazione del POR FESR 2014-2020 approvato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

4. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire attraverso il presente bando sono quantificati attraverso i seguenti indicatori:

Indicatore CUP IO341 – Superficie oggetto dell'intervento – UM: metri quadrati – Valore obiettivo: (T) superficie media degli edifici oggetto dell'intervento: 319.000 – Fonte dati: Sistema di monitoraggio – Periodicità dell'informativa: Annuale.

Indicatore comunitario C032 Riduzione annua dei consumi dell'energia primaria negli edifici pubblici. Target 2023 – 30.000.000 kWh/annui.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

- Autorità di gestione (ADG): è l'organismo responsabile della gestione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni. Tale organismo è individuato dal "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/PRES e successive modifiche e integrazioni;
- Struttura regionale attuatrice (SRA): è il Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, responsabile della gestione e della attuazione delle azioni previste dal Programma, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Reg. UE 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- Entrate nette: ai sensi degli articoli 61 e 65 del Reg. UE 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, per entrate nette si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dal progetto, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dal progetto sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da un pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento;
- Area scolastica: è l'area nella quale sono presenti uno o più edifici scolastici, anche non contigui, che contengono uno o più plessi scolastici, con un'area comune (per esempio parcheggio o palestra o mensa o area ricreativa ecc.);
- Edificio scolastico: è un fabbricato o un insieme di fabbricati contigui, che contengono uno o più plessi scolastici, anche se tra loro separati da una minima intercapedine o adiacenti, che risultano inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;
- Edificio oggetto dell'intervento: è il fabbricato la cui superficie è oggetto di intervento. La costruzione di tale edificio deve risultare ultimata in data uguale o antecedente al 31/12/1979 e tale dato deve essere provato dal certificato di collaudo tecnico amministrativo o da un documento equivalente;
- Superficie oggetto dell'intervento: è la superficie calpestabile¹ che deve essere congruente con il dato inserito nell'anagrafe dell'edilizia scolastica – RESYS WEB;

¹ Per superficie calpestabile, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e) e lett. f) della l. r. 19/2009, si intende la "superficie utile" (SU) ovvero "la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie" e anche la "superficie accessoria" (SA) ovvero "la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal

- Conto termico 2.0: incentivi concessi dal Gestore Servizi Energetici GSE s.p.a., tramite portale informatico ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016.
- Zone interamente montane:
 - **Pordenonese:** Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Vajont;
 - **Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale:** Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzona, Forgaria nel Friuli;
 - **Carnia:** Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
 - **Torre, Natisone e Collio:** Attimis, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio;
- Zone aree interne:
 - **Alta Carnia:** Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico e Zuglio;
 - **Dolomiti Friulane:** formata dall'area progetto costituita dai Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto e dall'area strategica costituita dai Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro;
 - **Val Canale – Canal del Ferro:** Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.

Art. 3 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a € 16.183.138,72, derivanti interamente dal piano finanziario del POR, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

2. La dotazione di cui al comma 1 è così articolata in termini di fonti di finanziamento:

piano finanziario del POR: € 16.183.138,72

di cui

€ 13.575.109,81 quali risorse ordinarie

€ 588.028,91 quali risorse finanziarie per le zone interamente montane

€ 2.020.000,00 quali risorse finanziarie per le zone aree interne

così ripartite

quota comunitaria: € 8.091.569,85

quota statale: € 5.664.097,10

quota regionale: € 2.427.471,77.

regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile".

3. Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni di Giunta regionale, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione. Le economie derivanti dal presente bando possono essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità del proponente

1. I soggetti che possono presentare domanda sono gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia competenti ai sensi della legge 23/1996, articolo 3, comma 1 e successive modifiche e integrazioni e ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.

2. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 1 devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) rispondere ai requisiti previsti al precedente comma 1;
- b) possedere la capacità amministrativa e operativa e la capacità finanziaria in relazione al progetto da realizzare, definite come di seguito specificato:
 - la capacità amministrativa e operativa del beneficiario è verificata sulla base dell'esperienza amministrativa e tecnica dello stesso nella realizzazione di progetti simili; detto requisito è valutato attraverso la compilazione, da parte del beneficiario, del modello Allegato D, quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda ai sensi del successivo articolo 15, che evidenzia l'organigramma e le competenze specifiche con allegati i curricula del personale impegnato per la realizzazione del progetto; nei curricula dovranno essere esplicitate le competenze tecniche e amministrative nella gestione delle procedure di gara;
 - la capacità finanziaria è valutata in base alla dichiarazione resa dal responsabile dell'ufficio finanziario (Allegato D bis) ed è volta a verificare anche la copertura finanziaria del progetto per la quota non garantita dal presente bando.

CAPO III – INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 – Progetti ammissibili

1. In conformità a quanto previsto dal POR FESR 2014-2020 della Regione FVG – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, il presente bando finanzia solo progetti riferiti a edifici scolastici costruiti prima degli anni 1980, così come specificato all'articolo 2, sesto alinea ("edificio oggetto dell'intervento").

2. Sono ammissibili i progetti che prevedono sugli edifici scolastici le seguenti tipologie di intervento finalizzate all'efficientamento energetico, purché la percentuale di riduzione dei consumi degli edifici oggetto dell'intervento sia pari almeno al 15 % rispetto alla situazione pre - intervento:

- Edili e affini
 - coibentazione interna, esterna o nella intercapedine di pareti perimetrali
 - coibentazione interna, esterna o nella intercapedine della copertura
 - coibentazione di solai e pareti verso locali non riscaldati o verso il terreno
 - sostituzione di serramenti e infissi
 - installazione di sistemi schermanti a protezione di superfici vetrate con esclusione di quelle orientate a nord-est, nord, nord-ovest
 - altre opere edili ed affini di ripristino strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento di efficientamento)
- Impianti

- implementazione di materiali, dispositivi e prodotti per il miglioramento dei rendimenti di distribuzione ed emissione
- sostituzione generatori di calore con sistemi e componenti ad alta efficienza, con esclusione di quelli alimentati a combustibili solidi limitatamente alle aree non montane
- integrazione degli impianti esistenti o loro sostituzione con impianti di energia rinnovabile con esclusione di quelli alimentati a combustibili solidi limitatamente alle aree non montane
- implementazione di sistemi di termoregolazione e/o di contabilizzazione del calore
- installazione di sistemi per la ventilazione meccanica controllata
- implementazione di sistemi di illuminazione a basso consumo e di sensori di controllo
- implementazione di sistemi per la gestione e regolazione intelligente degli impianti
- implementazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio energetico degli edifici, anche in remoto
- realizzazione e/o implementazione di altri eventuali impianti innovativi finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.

3. Le tipologie di intervento elencate al comma 2 comprendono anche le opere edili e affini strettamente e inscindibilmente correlate alla realizzazione degli interventi medesimi.

4. La domanda di contributo deve essere riferita ad un solo progetto per gli Enti locali sotto i 15.000 abitanti, ad un massimo di due progetti per gli Enti locali tra i 15.000 e i 30.000 abitanti, ad un massimo di tre progetti per gli Enti locali sopra i 30.000 abitanti e deve interessare, per ogni singola domanda, un solo edificio, così come identificato dall'anagrafe dell'edilizia scolastica – RESYS WEB.

5. Nel caso di presentazione da parte dello stesso Ente di più domande per lo stesso edificio, ai fini della valutazione di ammissibilità, verrà presa in considerazione solo la domanda per ultimo inoltrata, salvo diverse e motivate indicazioni dell'ente da definirsi prima dell'avvio della fase istruttoria.

6. Nel caso di presentazione da parte dello stesso Ente di più domande rispetto alle soglie individuate al comma 4, ai fini della valutazione di ammissibilità, saranno prese in considerazione solo le domande ammissibili per ultimo presentate in ordine temporale.

7. È necessario indicare nella SCHEDA TECNICA DI PROGETTO, nel modello Allegato A, quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda ai sensi dell'articolo 15 del presente bando, le informazioni ivi richieste relative all'edificio oggetto di intervento.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute e pagate dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa.

2. Per il totale delle spese dichiarate il **termine iniziale** del periodo di ammissibilità della spesa corrisponde alla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese di progettazione e studi e spese per consulenze per le quali il termine iniziale di ammissibilità della spesa corrisponde al 01/01/2017.

3. Il termine finale per la rendicontazione di ogni singolo progetto verrà comunicato al beneficiario tramite il decreto di concessione e non potrà, in ogni caso, superare il termine finale di ammissibilità della spesa previsto dal comma 1 dell'articolo 11.

4. Sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spesa, riferite direttamente ai progetti da attuare:

- a) lavori in appalto
- b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- c) lavori non in appalto
- d) spese tecniche per progettazione e studi
- e) spese tecniche di direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;

- f) spese per consulenze²
- g) imprevisti
- h) IVA sui lavori e sugli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- i) IVA residua (per spese tecniche e per consulenze)
- j) accantonamenti di legge e indennizzi per interruzione pubblici servizi.

5. L'ammontare complessivo delle spese tecniche di cui alle lettere d), e) e f) del precedente comma 4 non può in ogni caso superare il 20% dell'importo totale derivante della sommatoria delle spese di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4.

6. Per i servizi di architettura ed ingegneria si applicano i criteri fissati dal decreto del Ministro di Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

7. Le spese per la realizzazione dei progetti finanziati con il presente bando devono essere conformi a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, laddove non in contrasto con il quadro normativo comunitario di riferimento.

Art. 7 – Progetti generatori di entrate

1. Qualora ricorrano i presupposti legittimanti, le entrate nette, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 terzo alinea del bando, saranno detratte dalla spesa ammissibile con le modalità definite dagli artt. 61 e 65 del Reg. UE n. 1303/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Se il costo complessivo dell'operazione è superiore a 1 milione di euro, il beneficiario dovrà dichiarare in anticipo le potenziali entrate nette e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione, mediante la compilazione dei modelli Allegati B/B1 quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda ai sensi dell'articolo 15 del presente bando.

3. Nel caso di operazioni il cui costo complessivo non superi 1 milione di euro si applica l'articolo 65, paragrafo 8 del Reg. UE 1303/2013: le entrate nette non considerate anticipatamente e generate unicamente durante l'attuazione dell'operazione (nella fase di realizzazione del progetto che si conclude con la presentazione del rendiconto finale) vengono dedotte dalle spese ammissibili nell'ambito della domanda di pagamento del saldo presentata dal beneficiario.

4. Nel caso in cui risulti obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare all'Amministrazione regionale le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del finanziamento.

Art. 8 – Condizioni generali di ammissibilità della spesa

1. Le spese indicate nel quadro economico della domanda e successivamente rendicontate devono:

- a) risultare sostenute dai beneficiari e conseguenti all'esecuzione dei progetti finanziati, purché previste dal progetto stesso ed espressamente indicate nella domanda di contributo (principio dell'effettività);
- b) risultare conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente (principio della legittimità);
- c) risultare relative a progetti localizzati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (principio della localizzazione);
- d) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

² Fra le spese per consulenze possono essere ricomprese in via esemplificativa e non esaustiva anche la certificazione energetica e la diagnosi energetica e la diffusione dei risultati del progetto finanziato.

Art. 9 – Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contribuzione le spese diverse da quelle previste al precedente articolo 6.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della l. r. 14/2015 le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma operativo, sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere. Pertanto, in sede di controllo delle rendicontazioni non sono considerate ammissibili le spese sostenute con le economie derivanti dalle procedure di aggiudicazione dei soli lavori.

Art. 10 – Limiti di spesa

1. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, la spesa minima ammissibile del progetto è pari a 300.000,00 Euro per i Comuni e pari a 1.000.000,00 Euro per le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 che gestiscono gli edifici scolastici adibiti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado .

Art. 11 – Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Al fine di concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Reg. UE 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni e dell'avanzamento di spesa previsto dagli articoli 86 e 136 del Reg. UE 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, il beneficiario dovrà garantire la presentazione della documentazione a rendiconto entro il termine indicato nel decreto di concessione e in ogni caso non oltre 30/06/2022.

Art. 12 – Intensità del contributo

1. I contributi per la realizzazione dei progetti di investimento descritti all'articolo 5, comma 2 sono concessi nella forma di aiuto a fondo perduto nella misura variabile e massima:

- del 70% della spesa ritenuta ammissibile, in caso di accesso al Conto termico 2.0;
- del 50% negli altri casi.

2. In entrambi i casi il contributo POR FESR non potrà essere superiore a 700.000 euro per il Comune e 2.100.000 euro per le UTI.

3. La documentazione attestante l'accettazione della prenotazione degli incentivi del Conto termico 2.0 dovrà essere presentata in fase di richiesta di liquidazione del contributo (art. 27).

Art. 13 – Cofinanziamento

1. Un progetto finanziato con il presente bando può usufruire di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto. Qualora una parte del progetto preveda il finanziamento con altri fondi, il finanziamento complessivo non può superare la spesa complessiva ammissibile. Se gli incentivi richiesti sono superiori alla spesa ritenuta ammissibile, all'atto della presentazione dell'accettazione della prenotazione prevista dal comma 5 dell'articolo 27, la SRA ridetermina l'importo della concessione.
2. In sede di presentazione della domanda di contributo, è necessaria l'indicazione della copertura finanziaria complessiva (modello Allegato D bis).

CAPO IV – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 14 – Composizione della domanda

1. La domanda di contributo, nel modello allegato al presente bando, è il documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico denominato FEG (acronimo di front end generalizzato) al momento del completamento della compilazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente il finanziamento e completo di tutti i documenti obbligatori previsti dal successivo articolo 15.
2. La domanda deve essere inoltrata dal richiedente per via telematica tramite il sistema FEG, comprensiva degli allegati previsti al successivo articolo 15, entro il termine ultimo delle ore --.-- del -- -----.
3. Il sistema FEG sarà accessibile dalle ore --.-- del -- ----- alle ore --.-- del -- -----.

Art. 15 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

1. Il richiedente presenta, unitamente alla domanda di contributo di cui all'articolo 14, la seguente documentazione esclusivamente in formato elettronico:
 - a) **SCHEDA TECNICA DI PROGETTO**, da redigersi sulla base del fac-simile in **Allegato A** alla domanda di cui all'articolo 14, comma 1;
 - b) **DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA GENERAZIONE DI ENTRATE NETTE**, da redigersi sulla base del fac-simile in **Allegato B/B1** alla domanda di cui all'articolo 14, comma 1;
 - c) **DICHIARAZIONE** attestante il possesso dei requisiti e assunzione degli obblighi del beneficiario, da redigersi sulla base del fac-simile in **Allegato C** alla domanda di cui all'articolo 14, comma 1;
 - d) **RELAZIONE** attestante la sussistenza della capacità amministrativa e operativa del beneficiario in relazione al progetto da realizzare, secondo le indicazioni rese al precedente articolo 4, comma 2, lett. b) del presente bando, da redigersi sulla base del fac-simile in **Allegato D** alla domanda di cui all'articolo 14, comma 1;
 - e) **DICHIARAZIONE** attestante il possesso della capacità finanziaria del beneficiario in relazione al progetto da realizzare, secondo le indicazioni rese al precedente articolo 4, comma 2, lett. b) del presente bando, da redigersi sulla base del fac-simile in **Allegato D bis** alla domanda di cui all'articolo 14, comma 1.
2. La documentazione di cui al comma 1 risulta indispensabile ai fini della completezza della domanda e ai fini della valutazione del progetto e non può essere trasmessa successivamente alla presentazione della domanda.
3. La domanda priva della documentazione obbligatoria di cui al comma 1 è inammissibile.
4. Nel caso in cui l'intervento oggetto di domanda di contribuzione a valere sul presente bando risulti abbinato ad altri interventi aggiuntivi, avviati e non conclusi e/o da avviare alla data della presentazione della domanda, finanziati con risorse provenienti dal bilancio dell'ente o da altri canali contributivi statali o regionali e che comportino la risoluzione, a completamento, delle problematiche della struttura scolastica, deve essere trasmessa dal beneficiari ai fini della valutazione in fase istruttoria prevista al successivo articolo 20, anche la **SCHEDA TECNICA DI PROGETTO AGGIUNTIVO**, da redigersi sulla base del fac-simile in **Allegato E** alla domanda di cui all'articolo 14, comma 1.
5. La documentazione di cui al comma 4 non risulta indispensabile ai fini della completezza della domanda e non può essere fatta oggetto di integrazione successivamente alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda.

CAPO V – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

Art. 16 – Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. L'iter procedimentale della domanda si articola nelle seguenti fasi:
 - istruttoria di ammissibilità: in relazione alla suddetta istruttoria viene accertata l'eventuale presenza di cause di inammissibilità della domanda;
 - valutazione: i progetti vengono valutati in base a specifici criteri di valutazione;
 - formazione della graduatoria: la graduatoria elenca i progetti ammissibili secondo il punteggio di valutazione attribuito;
 - atto di concessione: per le domande collocate in graduatoria e finanziabili sulla base delle risorse stanziare, previa integrazione di eventuali documentazioni e verifiche, viene adottato l'atto di concessione.
2. L'attività istruttoria deve concludersi entro 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dall'articolo 14, comma 2.
3. Al termine dell'attività istruttoria viene emesso l'atto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.

Art. 17 – Criteri di ammissibilità delle operazioni

1. Sono ritenuti ammissibili le operazioni che al momento della presentazione della domanda risultano soddisfare i seguenti criteri di selezione:
 - a. criteri di ammissibilità generale;
 - b. criteri di ammissibilità specifica.

Art. 18 – Criteri di ammissibilità generale

1. La domanda di contributo deve rispondere ai seguenti criteri di ammissibilità generale:
 - a) ammissibilità del proponente (art. 4, comma 2, lett. a);
 - b) sussistenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente (art. 4, comma 2, lett. b);
 - c) completezza e correttezza formale della domanda di finanziamento e della proposta progettuale, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dal presente bando (art. 5, art. 10, art. 14 commi 1 e 2, art. 15, comma 1);
 - d) rispetto della procedura prevista dal presente bando e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative (art. 21).

Art. 19 – Criteri di ammissibilità specifici

1. La domanda di finanziamento deve rispondere ai seguenti criteri specifici di ammissibilità:
 - a) l'edificio o gli edifici oggetto dell'intervento di efficientamento energetico devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe edilizia scolastica di cui all'art. 39 della l. r. 13/2014, aggiornata alla data della domanda di contributo anche con i dati relativi ai consumi energetici degli ultimi tre anni, a partire dall'anno 2014 e la costruzione di tale edificio deve risultare ultimata in data uguale o antecedente al 31/12/1979;
 - b) l'edificio o gli edifici oggetto dell'intervento di efficientamento energetico devono essere adeguati³ in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti, di prevenzione antisismica, nonché di bonifica o messa in sicurezza di parti dell'immobile o sue pertinenze contaminate da amianto ovvero – lo saranno al momento della liquidazione del saldo, attraverso interventi aggiuntivi a quello oggetto

³ Si rinvia all'Allegato F per la lista completa dei documenti necessari al fine di provare i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lett. b).

della richiesta di contribuzione la cui copertura finanziaria è già garantita da fondi propri dell'ente proponente o da altri investitori privati⁴.

Art. 20 – Istruttoria di ammissibilità

1. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale Infrastrutture e territorio in qualità di struttura regionale attuatrice.
2. La struttura regionale attuatrice, dopo la ricezione di ciascuna domanda di contributo, provvede a valutare il rispetto dei requisiti di ammissibilità generale della domanda di cui agli articoli 18 e 19 del presente bando.
3. La struttura regionale attuatrice si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie.
4. Nel caso in cui il beneficiario non fornisca le informazioni e la documentazione di cui al comma 3 entro il termine previsto dalla richiesta stessa, la relativa domanda di contributo verrà archiviata.

Art. 21 – Cause di inammissibilità della domanda

1. Viene considerata “non ammissibile” in sede di presentazione, la domanda risultante:
 - a) carente anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti al proponente al momento della presentazione della domanda, come descritti all'articolo 4;
 - b) relativa a un progetto riferito a un edificio la cui costruzione non risulti ultimata prima del 31/12/1979 o riferita a un progetto con tipologie diverse da quanto previsto all'articolo 5, comma 2;
 - c) in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5, comma 4;
 - d) compilata e trasmessa con modalità diverse rispetto a quelle richieste dall'articolo 14, commi 1 e 2;
 - e) non firmata o firmata da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente;
 - f) presentata oltre il termine ultimo previsto dall'articolo 14, comma 2;
 - g) carente anche di uno solo dei documenti obbligatori facenti parte integrante della domanda e descritti all'articolo 15, comma 1.
 - h) non rispondente pienamente ai criteri di ammissibilità descritti agli articoli 18 e 19.
2. Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità.

Art. 22 – Criteri di selezione/valutazione

1. Tutte le operazioni ammissibili sono oggetto di valutazione di merito sulla base dei criteri oggettivi attraverso un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio. Essi comportano una valutazione quali/quantitativa sulla rispondenza del progetto alla strategia generale ed agli obiettivi specifici del Programma, subordinata all'esito positivo della verifica sull'ammissibilità.

2. I criteri di valutazione con i relativi punteggi sono i seguenti:

MAX		
a) Il progetto risulta già previsto, quale intervento di efficientamento energetico, nella ultima programmazione triennale dell'edilizia scolastica (SI/NO)	0/1	1
b) Anno di costruzione dell'edificio		5
<input type="checkbox"/> ante 1930	1	
<input type="checkbox"/> dal 1930 al 1949	3	
<input type="checkbox"/> dal 1950 al 31/12/1979	5	
c) Tipologia costruttiva prevalente:		
- Struttura portante principale	<input type="checkbox"/> pietrame/laterizio e legno	5
		15

⁴ L'articolo 20 bis del decreto legge n. 8 del 9.2.2017 «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» convertito con legge 45/2017 prevede che entro il 31 agosto 2018 tutti i comuni in zona 1 e 2 devono aver fatto la verifica sismica sull'edificio scolastico.

	<input type="checkbox"/> cemento armato	10	
	<input type="checkbox"/> acciaio	15	
- Tamponamenti perimetrali	<input type="checkbox"/> pietrame/laterizio e legno	5	
	<input type="checkbox"/> pannelli prefabbricati in cemento armato	10	15
	<input type="checkbox"/> facciate continue metallo/vetro	15	
- Copertura	<input type="checkbox"/> falde	5	
	<input type="checkbox"/> piana	10	10
d) Intervento di efficientamento energetico abbinato ad altri interventi aggiuntivi ⁵ che comportino la risoluzione, a completamento, delle problematiche della struttura scolastica, la cui copertura economica degli interventi aggiuntivi sarà garantita da quote di cofinanziamento provenienti dal bilancio dell'ente locale beneficiario ovvero da apporti di una ESCO con la quale ha stipulato un EPC. (Si precisa che la copertura finanziaria dovrà essere dimostrata. Tali ulteriori apporti sono descritti nella "Scheda di progetto aggiuntivo", e valutati ⁶ nel rapporto tra il costo totale, desunto dal quadro economico, dell'intervento aggiuntivo rispetto a quello di efficientamento oggetto della domanda di contribuzione.)			
	<input type="checkbox"/> da 01% a 10%	0	
	<input type="checkbox"/> da 11% a 30%	1	
	<input type="checkbox"/> da 31% a 50%	2	5
	<input type="checkbox"/> da 51% a 70%	3	
	<input type="checkbox"/> da 71% a 90%	4	
	<input type="checkbox"/> da 91% a 100%	5	
e) Corrispondenza dell'intervento proposto a quelli relativi alla "ristrutturazione importante di II livello" come previsti dal decreto del 26 giugno 2015 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, che reca "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 192, con relativi allegati (SI/NO)		0/3	3
f) Interventi che comportino il conseguimento finale per l'edificio o gli edifici della contemporanea riduzione reale dei consumi di energia primaria, ed emissioni di gas climalteranti ⁷ non inferiore al 15% rispetto alla media dei dati relativi ai 3 anni precedenti la domanda di contributo (2014 - 2015- 2016) ⁸ . Il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella domanda di contribuzione dovranno essere confermati ed attestati, a pena della revoca del contributo e scorrimento della graduatoria, dalla Diagnosi energetica ⁹ che dovrà essere successivamente prodotta ai fini della conferma ed erogazione della contribuzione			
	<input type="checkbox"/> da 15% a 20%	5	
	<input type="checkbox"/> da 21% a 25%	15	
	<input type="checkbox"/> da 26% a 30%	20	
	<input type="checkbox"/> da 31% a 40%	25	
	<input type="checkbox"/> da 41% a 50%	30	
	<input type="checkbox"/> da 51% a 70%	40	
	<input type="checkbox"/> da 71% a 90%	60	80
	<input type="checkbox"/> superiore al 90% del consumo energetico primario	80	
g) Il progetto comporta la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici (mediante la sostituzione degli impianti di generazione a combustibili liquidi e solidi con impianti di altra tipologia che riducano i valori di NOx e PM ₁₀ almeno del 20%)		0/5	5

⁵ Avviati e non conclusi e/o da avviare alla data della presentazione della domanda.

⁶ Il rapporto è dato dalla formula $X\% = \frac{CTIA}{CTIPF} \cdot 100$ dove $X\%$ è la percentuale a cui corrisponde il punteggio da attribuire, **CTIA** è il Costo Totale desunto dal Quadro Economico dell'Intervento Aggiuntivo e **CTIPF** è il Costo Totale desunto dal Quadro Economico dell'Intervento oggetto del POR FESR.

⁷ La riduzione di emissioni di gas climalteranti è da intendersi come riduzione direttamente proporzionale al consumo energetico primario.

⁸ Cfr. DGR 2608 del 30.12.2014

⁹ La Diagnosi Energetica redatta conformemente alle norme UNI CEI vigenti dovrà riportare: i consumi storici e futuri stimati riferiti a ciascun vettore energetico (gas, energia elettrica, gasolio, singole fonti rinnovabili etc.), il risultato finale in valori espressi sia in percentuale che in valori assoluti per ciascun vettore energetico, il calcolo del valore attuale e del valore atteso di energia primaria totale, eseguito utilizzando i fattori di conversione in energia primaria per i vettori energetici previsti dal DM 26/06/2015.

(SI/NO)		
h) Il progetto sarà realizzato alle condizioni previste dal G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) ai fini della quantificazione dei risparmi energetici e per l'ottenimento dei Certificati bianchi (SI/NO)	0/1	1
i) Numero di iscritti agli istituti		40
<input type="checkbox"/> fino a 200	1	
<input type="checkbox"/> da 201 al 400	10	
<input type="checkbox"/> da 401 a 700	25	
<input type="checkbox"/> da 701 a 900	30	
<input type="checkbox"/> oltre 901	40	
j) Livello di cantierabilità conseguito		70
<input type="checkbox"/> diagnosi energetica (sommabile al punteggio del progetto)	30	
<input type="checkbox"/> fattibilità tecnico economica	2	
<input type="checkbox"/> progettazione definitiva	20	
<input type="checkbox"/> progettazione esecutiva	40	
TOTALE MASSIMO		250

3. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato secondo le seguenti priorità:

- livello di progettazione;
- maggior numero di studenti iscritti;
- quantificazione del risparmio di energia primaria e delle emissioni di CO2.

Art. 23 – Formazione della graduatoria

1. L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande ammesse e finanziate e ammesse e non finanziate per carenza di risorse in base al punteggio attribuito e ai meccanismi di utilizzo delle riserve finanziarie previste per le Aree montane e le Aree interne di cui all'articolo 3 comma 2 come di seguito definiti.

2. Le risorse ordinarie così come definite all'articolo 3, sono utilizzate per il finanziamento dei progetti con la migliore posizione utile in graduatoria.

3. A seguito del finanziamento delle operazioni secondo quanto previsto dal comma 2, nel rispetto dell'ordine della graduatoria dei progetti ammessi, è utilizzata la riserva finanziaria per le Aree interne, come definite dall'articolo 2, ultimo alinea, pari a € 2.020.000,00, di cui € 674.000,00 per l'Area interna Alta Carnia, € 673.000,00 per l'Area Interna Dolomiti Friulane, € 673.000,00 euro per l'Area Interna Canal del Ferro – Val Canale per il finanziamento dei progetti realizzati presso la sede/unità locale del beneficiario in Area interna, ammessi in graduatoria, finanziati solo parzialmente o non finanziati per carenza di risorse ordinarie nell'ambito della procedura di finanziamento di cui al comma 2.

4. A seguito del finanziamento delle operazioni secondo quanto previsto dai commi 2 e 3, nel rispetto dell'ordine della graduatoria dei progetti ammessi, è utilizzata la riserva finanziaria per le zone interamente montane, come definite dall'articolo 2, penultimo alinea, pari a € 588.028,91, per il finanziamento dei progetti riferiti all'Area montana ovvero i progetti realizzati presso la sede/unità locale del beneficiario in Area montana, ammessi in graduatoria, finanziati solo parzialmente o non finanziati per carenza di risorse nell'ambito della procedure di finanziamento di cui ai commi 2 e 3.

5. Relativamente ai progetti presentati da soggetti con sede/unità locale in area strategica ma non nell'area interna "Dolomiti Friulane", possono beneficiare della riserva finanziaria per le Aree interne secondo le previsioni di cui al comma 3, solamente le scuole ricadenti in area strategica che accolgono studenti residenti in area progettuale.

6. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta l'assegnazione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione mediante eventuali risorse sopravvenute.
7. Unitamente alla graduatoria delle domande ammissibili, finanziate o meno sulla base delle risorse disponibili, viene approvato l'elenco delle domande non ammissibili, con relative motivazioni puntuali.
8. La graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili sono approvate con decreto del direttore del servizio e pubblicate sul B.U.R. e sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al bando. Eventuali modifiche al decreto di approvazione della graduatoria nonché tutti gli atti a carattere finanziario conseguenti per l'impegno e il disimpegno delle somme saranno approvate con decreto del direttore del servizio.
9. Le eventuali economie derivanti dai progetti finanziati possono essere utilizzate per lo scorrimento solo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 24 – Concessione del finanziamento

1. La struttura regionale attuatrice comunica al beneficiario l'ammissione in graduatoria acquisendo, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario:
- il progetto munito degli estremi di approvazione da parte dell'ente, almeno al livello massimo già conseguito, come dichiarato nella SCHEDA TECNICA DI PROGETTO di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a) completo di computo metrico estimativo delle opere;
 - la relativa diagnosi energetica redatta, conformemente alle norme UNI CEI EN 16247-1, UNI CEI EN 16247- 2, da tecnico abilitato iscritto al relativo ordine/collegio professionale con la quale si conferma che l'intervento previsto comporterà il conseguimento finale per l'edificio o gli edifici della contemporanea riduzione reale dei consumi di energia primaria, ed emissioni di gas climalteranti nella percentuale indicata in domanda. Nel caso in cui non fosse confermata la percentuale di riduzione si procederà all'aggiornamento della graduatoria con l'assegnazione del punteggio relativo e riassegnando i contributi;
 - la data di previsto/effettivo avvio.
2. Entro lo stesso termine indicato al comma 1, il beneficiario dovrà comunicare l'eventuale rinuncia al contributo.
3. A seguito dell'acquisizione della documentazione di cui al comma 1 viene adottato dalla struttura regionale attuatrice l'atto di concessione del contributo, entro 120 giorni, che dovrà contenere, ai sensi dell'art. 125, comma 3 lett. c) del Reg. UE 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, almeno i seguenti elementi: le condizioni per il finanziamento relative a ciascun progetto, il quadro economico e il termine per l'esecuzione (avvio, conclusione, rendicontazione), gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario. Inoltre, dovranno essere riportati gli indicatori di realizzazione del progetto, gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

CAPO VI – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E VARIAZIONE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Art. 25 – Realizzazione dei progetti e variazioni in corso di realizzazione

1. Il soggetto beneficiario realizza l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle categorie di spesa indicate all'articolo 6, comma 4 e agli importi ammessi al finanziamento come riportati nel decreto di concessione di cui all'articolo 24.

2. Durante il periodo di realizzazione del progetto il beneficiario può apportare modifiche che possono prevedere anche variazioni alle categorie di spesa del quadro economico approvato con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le eventuali modifiche che prevedano anche variazioni alle categorie di spesa del quadro economico approvato devono comunque garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità indicati agli articoli 18 e 19, e mantenere immutate la natura, la funzionalità e le performance definite nell'ambito del progetto stesso.
4. Non sono ammissibili modifiche che comportino una riduzione del punteggio del progetto tale da determinarne una sua ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo progetto non finanziato per insufficienza di risorse. Qualora in seguito a modifiche approvate dal beneficiario il punteggio si riduca in misura tale da determinare la collocazione del progetto in graduatoria al di fuori dei progetti finanziati, tale condizione potrà comportare la revoca del finanziamento concesso.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, le modifiche ai singoli progetti che comportino variazioni uguali o superiori al 10% delle singole categorie di spesa devono essere comunicate a mezzo PEC dal beneficiario alla struttura regionale attuatrice, che ne valuterà le motivazioni, e da questa preventivamente approvate.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, le modifiche ai singoli progetti che comportino variazioni inferiori al 10% delle singole categorie di spesa devono essere comunicate a mezzo PEC dal beneficiario alla struttura regionale attuatrice in occasione della prima richiesta di erogazione del contributo, ma non saranno fatte oggetto di approvazione preventiva da parte della stessa struttura.
7. Alla determinazione del 10% di cui ai commi 5 e 6 non concorrono il ribasso d'asta intervenuto dopo l'aggiudicazione dei lavori e le somme riferite alla categoria "imprevisti".

Art. 26 – Proroga alla conclusione del progetto

1. Con riferimento al termine di fine lavori stabilito dal decreto di concessione di cui all'articolo 24, è ammessa la presentazione da parte del beneficiario di istanza di proroga.
2. L'istanza di proroga di cui al comma 1, debitamente motivata, deve essere presentata alla struttura regionale attuatrice prima della scadenza del rispettivo termine stabilito dal decreto di concessione. La proroga è eventualmente autorizzata dalla medesima struttura regionale, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato, al fine di garantire i target di realizzazione e gli obiettivi finanziari previsti dal Reg. UE 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il termine ultimo di rendicontazione dei progetti, comprensivo della proroga eventualmente autorizzata di cui al comma 1, non può comunque superare la data del 30.06.2022, come indicata al precedente articolo 11.
4. Il mancato rispetto del termine ultimo del 30.06.2022 per la rendicontazione dei progetti, a seguito di valutazione operata dalla struttura regionale attuatrice sentita l'Autorità di gestione, sulla base del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato al fine di garantire i target di realizzazione e gli obiettivi finanziari di cui al comma 2 può comportare la riduzione del finanziamento concesso in base allo stato di avanzamento raggiunto entro il medesimo termine del 30.06.2022.
5. In caso di mancato accoglimento della istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione della istanza stessa oltre la scadenza del predetto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa originariamente stabilito dal decreto di cui all'articolo 24, previa valutazione dell'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria e il relativo funzionamento.

CAPO VII – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE

Art. 27 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene su istanza del beneficiario secondo le modalità e i termini di seguito indicati e riportati nel decreto di concessione.
2. L'erogazione del contributo può essere effettuata su presentazione degli stati di avanzamento e del certificato di pagamento, corredati dalla documentazione contabile comprovante la spesa effettivamente sostenuta per importi non inferiori al 40% del totale fino al 90% del totale.
3. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70% dell'importo concesso, in base alle previsioni di spesa dell'ente, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario dell'inizio dei lavori, con una richiesta da sottoscrivere digitalmente e da inoltrare via PEC. A seguito della liquidazione dell'anticipo, la SRA potrà richiedere al beneficiario la documentazione contabile comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
4. Per gli interventi che accedono alla riserva per le aree interne i contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 90%, in base alle previsioni di spesa dell'ente, dell'importo concesso.
5. Ai fini della liquidazione del contributo, l'ente che ha dichiarato in fase di domanda, di prevedere il cofinanziamento con il Conto Termico 2.0 presenterà la copia dell'accettazione della prenotazione dell'incentivo al GSE.
6. Al fine dell'erogazione dell'anticipazione del contributo, il beneficiario dovrà presentare:
 - comunicazione del CUP
 - documentazione inerente l'indizione delle gare d'appalto per lavori e progettazione
 - richiesta di prenotazione dell'incentivo al G.S.E. nel caso in cui tale modalità di cofinanziamento sia prevista nella domanda.
7. Ai fini della prima erogazione il beneficiario dovrà trasmettere alla struttura regionale attuatrice copia della documentazione degli atti relativi alle procedure di appalto corredate dalle check list debitamente compilate di autocontrollo, secondo il fac-simile modello Allegato G.
8. L'erogazione del saldo del contributo è effettuata a seguito della presentazione del rendiconto finale del progetto e alle verifiche e controlli di cui all'articolo 29.
9. Nel caso in cui l'ente non presenti la documentazione afferente la prenotazione dell'incentivo del Conto termico 2.0, l'importo concesso sarà rideterminato al 50% della spesa ammissibile.

Art. 28 – Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. Ai fini della rendicontazione finale il beneficiario presenta alla struttura regionale attuatrice:
 - a) la relazione tecnica finale illustrativa dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti sia nelle risorse impiegate che nelle spese sostenute;
 - b) il quadro economico finale della spesa sostenuta;
 - c) la dimostrazione della copertura finanziaria dell'intero quadro economico del progetto mediante adeguata documentazione contabile dimostrante:
 - I. la spesa totale sostenuta (fatture e relative quietanze di spesa);
 - II. che i finanziamenti complessivamente ottenuti e finalizzati alla realizzazione anche parziale del progetto non superano il quadro economico finale (dichiarazione);
 - d) in caso di accesso agli incentivi del Conto termico 2.0 sarà necessario presentare copia del contratto per il riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed

interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni scaricato dal Portatermico G.S.E. con il quale viene determinato, nella tabella riepilogativa, definitivamente l'incentivo da parte del G.S.E. La Regione determinerà definitivamente il contributo assegnato al beneficiario avendo cura che il finanziamento complessivo non superi la spesa ammissibile.

- e) lo stato finale, corredato dal certificato di pagamento;
- f) il verbale di ultimazione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera, sottoscritto dal tecnico abilitato e regolarmente approvato dall'ente beneficiario, attestante che l'opera è stata eseguita in conformità al progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi al finanziamento come riportati nel decreto di concessione o alla eventuale variante in corso d'opera regolarmente comunicata e/o autorizzata;
- g) la documentazione di cui all'Allegato F attestante il rispetto del criterio di ammissibilità di cui all'art.19, comma 1, lett. b);
- h) dichiarazione sulle eventuali entrate nette generate nella fase di realizzazione e non previste in fase di presentazione della domanda di contributo, qualora presenti.

2. La rendicontazione, è presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, per via telematica secondo le modalità indicate dalla struttura regionale attuatrice ed entro i termini indicati nel decreto di concessione.

3. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

Art. 29 – Istruttoria per l'erogazione del contributo

1. La struttura regionale attuatrice procede al controllo della documentazione presentata verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'Amministrazione può richiedere documentazione integrativa ed effettuare sopralluoghi in loco.

2. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del controllo ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, la struttura regionale attuatrice procede sulla base della documentazione agli atti.

4. Il contributo liquidabile non può essere in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

5. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca totale o di rideterminazione di cui all'articolo 33.

6. Le erogazioni del contributo sono liquidate con decreto del direttore di Servizio entro 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della documentazione, nel caso in cui la stessa risulti non regolare o incompleta.

CAPO VIII – OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 30 – Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario deve rispettare i seguenti obblighi, come riportati nella dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e assunzione degli obblighi richiesta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. c) come documentazione obbligatoria a corredo della domanda:

- a) rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'articolo 24, fatte salve le proroghe autorizzate dall'ufficio competente;
- b) rispettare i vincoli di destinazione e di funzionamento di cui al paragrafo 71 del Reg. UE 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni e presentare le dichiarazioni annuali previste;
- c) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti, ai fini dei controlli relativi al Programma, dovranno essere conservati per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, ai fini dei controlli, in originale o in copia conforme all'originale. La struttura regionale attuatrice comunica la scadenza dei tre anni una volta che l'operazione è stata inserita nei conti annuali;
- d) consentire e agevolare ispezioni e controlli;
- e) rispettare quanto previsto dalla normativa specifica sugli appalti ed in particolare dall'articolo 4, comma 2 della l. r. 14/2015 e successive modifiche e integrazioni in base al quale le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, nell'attuazione delle operazioni finanziate dal POR FESR sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere;
- f) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale;
- g) qualora una parte del progetto preveda il finanziamento con altri fondi, il finanziamento complessivo non può superare la spesa complessiva ammissibile; in sede di presentazione della domanda di contributo, è necessaria l'indicazione della copertura finanziaria complessiva;
- h) comunicare i CUP di progetto al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico. Nel caso il beneficiario non disponga del CUP in fase di presentazione della domanda dovrà trasmettere il CUP provvisorio con l'impegno a trasmettere il CUP definitivo entro la data di emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico;
- i) attestare che gli interventi finanziabili comportano il conseguimento finale per l'edificio o gli edifici della contemporanea riduzione reale di consumi energetici ed emissioni di gas climalteranti nella misura indicata nella scheda di progetto in allegato A al presente bando rispetto alla media dei dati relativi ai 3 anni precedenti 2014-2016 la domanda di contributo (fonte RESYSWEB);
- j) comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;
- k) con riferimento agli obblighi in materia di informazione e comunicazione:
 - accettare l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Reg. UE 1303/2013 art. 115;
 - qualora siano realizzate attività di informazione e comunicazione, il beneficiario dovrà rendere evidente il sostegno del FESR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. UE 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione e un riferimento al fondo (FESR) e alle altre fonti finanziarie (Stato e Regione) che sostengono l'operazione;
 - durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto fornendo sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello di sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto da UE, Stato e Regione;
 - espone durante l'esecuzione dell'operazione, laddove quest'ultima consista nel finanziamento di infrastrutture o di lavori di costruzione, per le quali l'investimento pubblico complessivo superi 500.000 euro, un cartellone o una targa permanente di dimensioni

- rilevanti in un luogo facilmente visibile al pubblico;
- espone, entro 3 mesi dal completamento di un'operazione, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000 euro;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione;

Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti:

- il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione e al Fondo FESR, che devono figurare su un cartellone temporaneo occupano almeno il 25% di tale superficie;
 - il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione e al Fondo FESR, che devono figurare sul cartellone pubblicitario o sulla targa permanente, occupano almeno il 25% di tale superficie;
 - i loghi degli altri finanziatori (Stato e Regione) devono essere di pari dimensione rispetto al logo UE.
- il beneficiario, inoltre, è tenuto a trasmettere alla struttura attuatrice, qualora l'operazione si attui anche attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'URL della sezione "bandi e avvisi" del proprio sito istituzionale; inoltre qualora richiesto, dovranno essere trasmessi una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, corredati da materiale fotografico che potranno essere pubblicati sul sito web del programma, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quali informazioni descrittive dell'avanzamento del Programma;
 - qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti al progetto finanziato nell'ambito del POR FESR, che prevedono la partecipazione di pubblico, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita (materiali, attestati partecipazione ecc.), la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).

Art. 31 – Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi descritti all'articolo 1, comma 1, misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nel MODELLO DI DOMANDA di cui all'articolo 14, come di seguito indicati:

INDICATORI DI RISULTATO

C.6.1 – Indicatori Comunitari

Emissioni complessive di CO₂ (tCO₂)

Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro

C.6.2 – Indicatori di Programma

34c41 - Consumi di energia elettrica del patrimonio edilizio pubblico ad uso scolastico, sanitario e sociosanitario – UM: MWh/annui– Valore base: 1 (anno 2012) – Fonte dati: regionale – Periodicità dell'informativa: annuale

C.6.3 – Indicatori legati al progetto

Energia prodotta da fonti rinnovabili (tep)

Quota consumi di energia coperta da fonti rinnovabili (% energia coperta con fonti rinnovabili/fabbisogno energetico complessivo convenzionale)

Consumo energia elettrica per m2 (kWhe/mq)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE:

C.7.1 – Indicatori comunitari

Indicatore comunitario C032 Riduzione annua dei consumi dell'energia primaria negli edifici pubblici.

Target 2023 – 30.000.000 kWh/annui

C.7.2 – Indicatori CUP

IO341 - Superficie oggetto dell'intervento – UM: metri quadrati – Valore obiettivo: (T) calcolato sulla base del calcolo della superficie media degli edifici oggetto dell'intervento (a cura della SRA) – valore complessivo previsto dal programma 319.000 – Fonte dati: Sistema di monitoraggio – Periodicità dell'informativa: Annuale

Potenza installata (KW)

C.7.4 – Indicatori legati al progetto

Consumo annuale di energia primaria degli edifici oggetto dell'intervento (kWh)

Consumi di energia primaria per m2 (kWh/mq)

INDICATORI AMBIENTALI:

Progetti per il miglioramento dell'efficienza energetica (numero)

Superficie degli edifici oggetto dell'intervento di efficientamento energetico (mq)

Riduzione annua dei consumi dell'energia primaria negli edifici pubblici (Kwh/anno)

CAPO IX – CONTROLLI E REVOCHE

Art. 32 – Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione.
2. La Struttura regionale attuatrice effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle rendicontazioni presentate.

Art. 33 – Revoche e rideterminazioni del contributo

1. La decadenza conseguente alle verifiche, anche di secondo livello, effettuate dalla Amministrazione regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione della graduatoria, la perdita del contributo e la revoca dello stesso.
2. Costituiscono cause di decadenza:
 - a) gli inadempimenti e violazioni da parte del beneficiario, emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, rispetto al presente bando e alla normativa di riferimento di cui all'articolo 37, che comportano la non ammissibilità dell'intera operazione a valere sul POR;
 - b) le modifiche approvate dal beneficiario che comportino la riduzione del punteggio in misura tale da determinare la collocazione in graduatoria del progetto medesimo al di fuori dei progetti finanziati.
3. Costituiscono cause di decadenza parziale e di rideterminazione del contributo:
 - a) il mancato rispetto dei vincoli di destinazione e di funzionamento di cui al paragrafo 71 del Reg. UE 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni; si applica revoca secondo il principio di proporzionalità sulla base del periodo di inadempienza rispetto al periodo di vincolo;
 - b) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 30, comma 1, lett. e), riscontrato in sede di verifiche e accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto; si applicano revoche parziali o totali e rideterminazioni secondo il principio di proporzionalità sulla base delle disposizioni contenute nella Decisione della Commissione Europea C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013;

- c) la presenza di rilevanti difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione. In tal caso la struttura regionale attuatrice accerta in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, revoca o ridetermina il contributo concesso in relazione alla ammissibilità della relativa spesa;
- d) il mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella domanda e confermati con la Diagnosi energetica di riduzione dei consumi di energia primaria ed emissione di gas climalteranti. In tal caso la struttura regionale attuatrice accerta in sede di rendicontazione la difformità tra la riduzione prevista e quella effettivamente realizzata e può rideterminare il contributo riducendo il contributo ammesso della percentuale risultante dalla differenza tra obiettivo dichiarato e raggiunto (per esempio: il progetto A prevede la riduzione del 30% dei consumi di energia primaria e costa 1.200.000,00, a rendiconto si verifica che la riduzione è stata del 20%, quindi il 10% in meno: il contributo può essere rideterminato del 10% e quindi diminuito di 120.000; verrà ammesso quindi un contributo finale pari a 1.080.000,00);
- e) mancata presentazione della prenotazione degli incentivi a valere sul Conto termico 2.0, nel caso in cui nella domanda sia previsto; il contributo verrà rideterminato al 50% della spesa ammissibile.

4. Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 la struttura regionale attuatrice procederà, rispettivamente, alla revoca totale o parziale del contributo concesso, anche in tutti i casi non esplicitamente previsti dal presente bando ma che possano ricondursi ad inadempimenti del beneficiario rispetto alle previsioni del bando medesimo.

5. L'Amministrazione regionale procede al recupero delle risorse nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente al contributo revocato (totale/parziale) secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della l. r. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Informativa e tutela ai sensi del d. lgs. 196/2003

1. In conformità al d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione all'invito avviene esclusivamente per le finalità dell'invito stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'art. 13 del citato d.lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente invito, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;

- il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale infrastrutture e territorio e gli incaricati del trattamento dei dati sono i funzionari del Servizio edilizia scolastica e universitaria responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica.

3. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo PEC: territorio@certregione.fvg.it;

4. Ai sensi del Reg. UE 1303/2013, i soggetti finanziati, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII di detto Regolamento.

Art. 35 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Ai sensi dell'art 8 della l. r. 7/2000, il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio edilizia scolastica e universitaria.

2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art 61 della l. r. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

3. Qualsiasi informazione relativa all'invito e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: edilscuola@regione.fvg.it o al seguente numero telefonico: 040 3774639 - 4931.

Art. 36 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai sensi del Reg. UE 1303/2013, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII di detto Regolamento.

2. Ai fini del presente bando tutte le comunicazioni verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

3. Ai fini del presente bando tutte le comunicazioni ufficiali alla struttura regionale attuatrice da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC all'indirizzo: territorio@certregione.fvg.it.

4. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

5. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni della l. r. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

6. Ai sensi dell'articolo 38 bis della l. r. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

CAPO XI

Art. 37 – Riferimenti normativi

1. I contributi per gli interventi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dalla seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento di esenzione per categoria);
- Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'art 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG);
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale;
- D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 (Codice delle pari opportunità);
- D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice degli appalti" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- DM 16 febbraio 2016 Conto termico 2.0;
- Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 recante Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
- D.P.Reg. 1 luglio 2015 n. 136 e s.m.i. recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- Nuove norme tecniche delle costruzioni 2018

e dai seguenti provvedimenti giuntali:

- Delibera di Giunta Regionale 10 luglio 2015 n. 1403 "Approvazione strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, revisionata e integrata sulla base dei piani di azione sub allegato 2 alla DGR 708/2015";

- Delibera di Giunta Regionale 6 agosto 2015 n. 1575 con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- Delibera di Giunta Regionale 9 ottobre 2015 n. 1953 di approvazione del documento metodologico e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020;
- Delibera 22 dicembre 2015 n. 2530 di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della seduta del 1^ Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 – 2020.